CISL SCUOLA *Segreteria Nazionale*

LA DEDUCIBILITÀ' FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE PER I PUBBLICI DIPENDENTI

(Decreto legislativo n. 47 del 18.2.2000; Circ. Min. Finanze n. 29 del 20.3.2001; Orientamenti COVIP del 4.9.2001; Parere Agenzia delle Entrate del 5.7.2005)

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova normativa fiscale sui fondi pensione, introdotta dal Decreto Legislativo. n. 47 del 18 febbraio 2000.

Con il Decreto legislativo n. 47/2000 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Tale disposizione conferiva al Governo la delega per l'introduzione della disciplina delle forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, nonché per il riordino del regime fiscale:

- ✓ delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico;
- ✓ del trattamento di fine rapporto;
- ✓ dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

In particolare, con riferimento alle forme di previdenza complementare, il comma 2 del citato articolo 3 ha fissato i seguenti criteri di riforma:

- ✓ revisione della deduzione fiscale dei contributi, prevedendo l'ampliamento dell'ambito soggettivo del beneficio fiscale;
- ✓ riforma del regime fiscale dei fondi pensione, al fine di uniformarlo a quello previsto per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con la possibilità di ridurre l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, fissata nel Decreto legislativo n. 47/2000 all'11%, in luogo del 12,50% previsto per le restanti rendite finanziarie;
- ✓ revisione della disciplina delle prestazioni erogate, al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di applicare sulla residua parte la tassazione ordinaria alle prestazioni in forma periodica e la tassazione separata alle prestazioni in forma di capitale, a condizione che l'ammontare di queste ultime non sia superiore ad un terzo dell'intera prestazione spettante;

Il Decreto legislativo n. 47/2000 ha, quindi, incrementato le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari estendendole ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

L'agevolazione è stata attuata sostituendo nell'articolo 10, comma 1, del TUIR, concernente gli oneri deducibili dal reddito complessivo, la lettera e-bis). Tale impostazione ha consentito di generalizzare la deduzione delle somme versate senza distinguere a seconda della categoria dei soggetti iscritti alle forme pensionistiche o a seconda della tipologia di reddito dagli stessi prodotta.

Possono, quindi, usufruire della deducibilità dei contributi dal reddito complessivo tutti i contribuenti (lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.).

La deduzione dal reddito complessivo compete, entro i limiti fissati dalla norma, per i contributi e premi versati:

- ✓ ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti);
- ✓ ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9-bis del Decreto legislativo n. 124;
- ✓ ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 9-ter dello stesso decreto.

La nuova lettera e-bis) dell'articolo 10, comma 1, del TUIR, inoltre, stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del Decreto legislativo n. 124 e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di € 5.164,57.

I limiti fissati dal Decreto legislativo n. 47/2000 prevedono pertanto che, per i lavoratori dipendenti per i quali sono stati istituiti fondi pensione su base negoziale, i contributi siano fiscalmente deducibili per una somma pari al minore dei seguenti importi:

- ✓ 12% del reddito complessivo;
- ✓ € 5.164,57;
- ✓ il doppio della quota TFR versata al fondo pensione.

Per stabilire il proprio limite di deducibilità fiscale bisogna quindi calcolare i valori sopra riportati; il minore importo dei tre sarà il proprio limite massimo. La differenza tra tale limite e la contribuzione versata al fondo pensione rappresenta l'importo che è ancora possibile portare in deduzione fiscale.

Il Decreto legislativo n. 47/2000 stabilisce inoltre che, in caso di adesione ad un fondo pensione contrattuale, la deduzione fiscale dall'imponibile dei contributi versati alla forma pensionistica collettiva, in favore del lavoratore iscritto, venga effettuata direttamente dal datore di lavoro mensilmente in busta paga e riportata poi nel CUD.

Quando sussistono i predetti fondi negoziali e il lavoratore, pur avendone i requisiti, non si iscrive:

- ✓ il plafond del 12 per cento deve essere calcolato sul reddito complessivo, tenendo conto anche del reddito di lavoro dipendente;
- ✓ l'ammontare massimo del contributo va, tuttavia, dedotto dal reddito complessivo al netto del reddito di lavoro dipendente; la deduzione non spetta per la parte del reddito complessivo formato dal reddito di lavoro dipendente.

Esempi *

** da Circ. 29/E del 20.3.2001*

N. 1 - Soggetto che non si iscrive al fondo collettivo

- ✓ reddito complessivo = lire 55 milioni (di cui 50 milioni di lavoro dipendente e 5 milioni di altri redditi)
- ✓ importo dei contributi complessivamente versati = lire 7 milioni
- ✓ limite percentuale: 12% di 55 milioni = lire 6.600.000
- ✓ importo dei contributi deducibili = lire 5 milioni (riferibile al reddito eccedente quello di lavoro dipendente)

N. 2 - Soggetto che si iscrive al fondo pensione collettivo destinando una quota di TFR pari a lire 3 milioni

In tal caso l'importo dei contributi deducibili è pari a lire 6.600.000 di cui:

- ✓ lire 3.000.000 x 2 = 6.000.000 (deducibili dal reddito complessivo)
- ✓ lire 600.000 (deducibili soltanto dai redditi eccedenti quello di lavoro dipendente)

IL CASO SPECIFICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Riguardo all'applicazione dei limiti di deducibilità fiscale previsti dal Decreto legislativo n. 47/2000 nel caso dei lavoratori pubblici dipendenti, si è pronunciata la COVIP con gli Orientamenti espressi nella seduta del 4 settembre 2001. Questi si possono così riassumere.

* * *

Dipendente pubblico in regime di TFS (assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica entro il 31/12/2000)

- non opta per il TFR: in questo caso non opera il limite di deducibilità del doppio del TFR versato al fondo pensione di comparto. Se aderisce ad un fondo pensione aperto e/o ad una forma pensionistica individuale può dedurre fino al limite del 12% del reddito complessivo e comunque entro il limite di € 5.164,57, senza alcun vincolo relativo al TFR;

- opta per il TFR, contestualmente all'adesione al fondo pensione di comparto: in questo caso opera il vincolo del doppio del TFR versato al fondo pensione di comparto; pertanto, se aderisce anche ad altre forme pensionistiche complementari (fondi aperti e/o FIP), può portare in deduzione i relativi versamenti solo se in possesso di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e nei limiti di quanto residua dopo aver dedotto, dal reddito da lavoro dipendente e fino al doppio del TFR destinato a previdenza complementare, i contributi versati al fondo pensione di comparto (vedi esempio n. 2 su riportato).

Nota Bene

Il DPCM 20/12/1999 stabilisce che, per i pubblici dipendenti *"l'esercizio dell'opzione … avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297"*.
Pertanto finché non sono istituiti i fondi pensione di comparto, l'opzione per il TFR non è possibile e quindi di fatto non opera il vincolo del doppio del TFR per coloro che sono in TFS.

* * *

Dipendente pubblico in regime di TFR (assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica successiva al 31/12/2000 o assunti a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000)

In questa ipotesi bisogna considerare due distinte fattispecie.

1) è stato istituito ed è operativo dopo due anni dall'istituzione il fondo pensione di comparto:

- non aderisce al fondo pensione di comparto ma ad altre forme pensionistiche previdenziali: si rimanda all'esempio n. 1 per cui la deducibilità è consentita fino a concorrenza dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente;
- aderisce al fondo pensione di comparto ed anche ad altre forme pensionistiche complementari (fondi aperti e/o FIP): può portare in deduzione i versamenti a tali altre forme pensionistiche complementari solo se in possesso di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e nei limiti di quanto residua dopo aver dedotto, dal reddito da lavoro dipendente e fino al doppio del TFR destinato a previdenza complementare, i contributi versati al fondo pensione di comparto (vedi esempio n. 2 su riportato);

2) non è stato istituito un fondo pensione di comparto; è stato istituito ma non è operativo dopo due anni; è decaduta l'autorizzazione della COVIP:

- in questo caso non opera il limite del doppio del TFR. Se aderisce ad un fondo pensione aperto e/o ad un FIP può dedurre fino al limite del 12% del reddito complessivo e comunque entro il limite di € 5.164,57, senza alcun vincolo relativo al TFR;

Nota Bene

"Per quanto attiene alle forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 124/1993 (fondi pensione negoziali), la forma pensionistica collettiva deve ritenersi istituita nel momento in cui viene stipulato l'atto di costituzione del fondo, che configura il momento conclusivo dell'iter istitutivo, mentre l'operatività deriva dal rilascio del provvedimento COVIP di autorizzazione all'esercizio dell'attività, al quale consegue l'esistenza per il fondo delle condizioni legali per operare" (COVIP: seduta del 4.9.2001)

* * *

A quanto su riportato in merito alla disciplina della deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari per i pubblici dipendenti, si deve aggiungere, infine, quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto dal Fondo Espero, in cui si chiedeva se il contributo dell'1,5% della base di calcolo del TFS versato dallo Stato a chi aderisce ad un fondo pensione di comparto e passa quindi dal regime di TFS al TFR, concorresse al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale.

Accogliendo l'interpretazione del Fondo Espero, l'Agenzia afferma, in data 5 luglio 2005, che tale quota è da assimilare al trattamento di fine rapporto e pertanto non concorre a saturare il plafond di deducibilità.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate costituisce certamente un fattore di convenienza per i lavoratori dipendenti pubblici che si iscrivono al fondo pensione di comparto in quanto, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, i limiti di deducibilità fiscale attuali si raggiungono solo sommando i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro senza aggiungere la quota dell'1,5%.